

Spett.le Segretario Generale
Dott. Giuseppe Bartorilla
SEDE

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000n. 445)

Il sottoscritto SABATO MARIA RITA nato a FONDAPELLI FANTINA, residente a TAORMINA
in via CANNIZZOLI 19,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità,

DICHIARA

Di non incorrere in alcuna delle cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità previsti dalla normativa vigente per la carica di Consigliere Comunale, precisamente:

Non sono eleggibili a consigliere provinciale, comunale e di quartiere:

- 1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori e i capi di gabinetto dei Ministri, i dipendenti della Regione con qualifica non inferiore a direttore o equiparata, i capi di gabinetto del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;
- 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti e di funzionari di pubblica sicurezza;
- 3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;
- 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri del culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- 5) Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana e i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della Provincia o del Comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

6) i membri del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, i membri delle sezioni staccate della Corte dei conti nella Regione siciliana; altresì, nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture, al tribunale amministrativo regionale e alle sue sezioni staccate nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori;

7) i dipendenti della Provincia e del Comune per i rispettivi consigli;

8) i componenti dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale ed i coordinatori dell'ufficio stesso, per i consigli del Comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono;

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del Comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate;

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della Provincia o del Comune;

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla Provincia o dal Comune;

12) i consiglieri provinciali, comunali o di quartiere in carica, rispettivamente, in altra provincia, Comune o quartiere.

Non può ricoprire la carica di consigliere provinciale, comunale o di quartiere:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell'interesse della Provincia o del Comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;

3) il consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1 e 2 del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la Provincia o il Comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del Comune capoluogo di mandamento sede di preura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale Comune, competente a decidere è la commissione del Comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo Comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del Comune capoluogo della Regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo Comune, competente a decidere la commissione del

capoluogo di Provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso.

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, della Provincia o del Comune ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la Provincia o il Comune ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

7) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante, rispettivamente, la provincia, il Comune o il quartiere;

8) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente articolo.

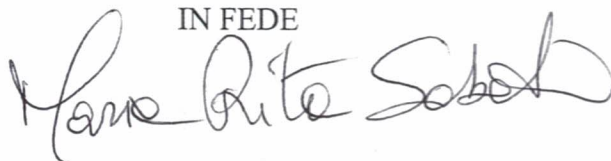
L'ipotesi di cui al n. 2 del primo comma del presente articolo non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

Le ipotesi di cui ai numeri 4 e 7 del primo comma del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Taormina li

12/06/23

IN FEDE



Comune di Taormina

Corso Umberto I, 217 - 98039 Taormina (ME) - Italia . Tel. 09426101

e-mail: protocollo@comune.taormina.me.it - pec: protocollo@pec.comune.taormina.me.it

